

LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 21 DICEMBRE 2012

“DISCIPLINA PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE IN CAMPANIA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1 (Principi generali)

1. La Regione, in attuazione dei principi previsti dall'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione, quale idoneo strumento di coesione sociale e quale fattore di sviluppo economico, di occupazione e di radicamento territoriale.
2. Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”), al pari delle altre organizzazioni di categoria, concorrono alla determinazione della politica regionale e partecipano agli organismi di concertazione permanente.

Art. 2 (Finalità)

1. La Regione, per perseguire le finalità di sviluppo del sistema della cooperazione, riconosce particolare rilevanza alle seguenti attività:
 - a) l'attuazione di progetti che interessano lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi, compresi i programmi integrati di sviluppo locale ed i contratti di recupero produttivo;
 - b) il consolidamento e lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura cooperativa;
 - c) la realizzazione di ricerche e di analisi di settore;
 - d) l'attuazione di progetti a carattere sperimentale;
 - e) il consolidamento e lo sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione;
 - f) gli interventi per la salvaguardia dell'occupazione;
 - g) l'inserimento lavorativo dei giovani di cui all'articolo 3, comma 3, delle donne e delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, lettera f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

Art. 3 (Soggetti beneficiari)

1. La Regione concede contributi, nei limiti delle risorse disponibili, alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative riconosciute per progetti finalizzati alle attività previste dall'articolo 2.
2. Sono soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge le cooperative, le loro reti d'impresa, i loro consorzi iscritti, se previsto dalla normativa vigente, all'Albo nazionale degli enti cooperativi, sezione a mutualità prevalente, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 220/2002, nonché le organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo 220/2002.
3. Sono considerate cooperative di giovani le cooperative che, all'atto della presentazione delle domande di ammissione al finanziamento, ai sensi della presente legge, sono costituite prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 4
(Interventi finanziabili)

1. La Regione, nell'ambito dei piani attuativi triennali ed annuali degli interventi a favore della cooperazione previsti dagli articoli 6 e 7, promuove le seguenti azioni:
 - a) la capitalizzazione delle cooperative e dei loro consorzi;
 - b) il sostegno ai progetti di sviluppo cooperativo;
 - c) i contributi in favore degli investimenti;
 - d) il sostegno alla costituzione di cooperative di giovani;
 - e) il sostegno alle nuove cooperative;
 - f) gli interventi sperimentali;
 - g) il sostegno ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi.
2. La Regione interviene prevedendo contributi, nei limiti delle risorse disponibili, anche su altre tipologie di intervento a favore dei soggetti previsti dal comma 2 dell'articolo 3, quali:
 - a) la formazione professionale dei dipendenti;
 - b) l'introduzione e lo sviluppo dei sistemi di certificazione e la promozione di marchi;
 - c) la creazione di reti commerciali di vendita, anche per via telematica, in Italia ed all'estero;
 - d) gli investimenti, compresi i servizi dei centri di ricerca pubblici e privati, per la rinnovazione di processo o di prodotto;
 - e) i processi di integrazione tra cooperative in forma di fusione, tra gruppo cooperativo paritetico, tra consorzio e contratto di rete, comunque volti alla creazione di aggregazioni economiche d'impresa.
3. I progetti ammissibili e l'importo del contributo sono definiti annualmente nei piani attuativi previsti dagli articoli 6 e 7.
 4. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento recante le disposizioni, i criteri e gli indirizzi per la redazione dei piani attuativi, triennali ed annuali, nonché degli interventi di promozione della cooperazione.

Art. 5
(Criteri di valutazione)

1. Nella valutazione dei progetti e nella determinazione dell'entità del contributo, il regolamento, previsto dall'articolo 4, comma 4, tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) la partecipazione all'impresa cooperativa dei giovani, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, delle donne e delle persone svantaggiate, di cui all'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) 2204/2002;
 - b) il numero delle cooperative coinvolte;
 - c) l'esperienza acquisita dalle associazioni direttamente o attraverso propri enti o strutture delegate nelle specifiche materie oggetto dei singoli progetti;
 - d) la rappresentatività delle associazioni cooperative regionali.

Art. 6

(Piano triennale per la cooperazione)

1. La Regione, per programmare gli interventi previsti dall'articolo 4, adotta il piano triennale per la cooperazione, di seguito denominato piano triennale, entro sessanta giorni dall'avvenuto insediamento della Consulta regionale prevista dall'articolo 8.
2. Il piano triennale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, previo parere della Consulta.

Art. 7

(Piani annuali di attuazione)

1. Il piano triennale per la cooperazione è attuato mediante i piani annuali di attuazione, di seguito denominati piani annuali.
2. Il piano annuale è adottato con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione del piano triennale, acquisito il parere previsto dall'articolo 8, comma 2, lett. b).
3. Il piano annuale, tenuto conto del piano triennale, indica:
 - a) lo stato di attuazione del piano triennale;
 - b) gli interventi che la Regione intende attuare prioritariamente;
 - c) i soggetti attuatori degli interventi;
 - d) i tempi e le modalità di attuazione degli interventi;
 - e) i tempi e le modalità di verifica dello stato di attuazione degli interventi;
 - f) le risorse economiche disponibili.
4. Il piano annuale determina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, i limiti massimi dei relativi importi, la percentuale di ripartizione dei fondi e le ipotesi di revoca o di decadenza per i diversi tipi di benefici.
5. E' data priorità alle proposte presentate dai soggetti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a).
6. Gli ulteriori criteri per la selezione degli interventi sono:
 - a) la creazione di nuova occupazione stabile, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere;
 - b) la validità sociale dell'iniziativa;
 - c) la compatibilità e la valorizzazione della risorsa ambientale;
 - d) il numero dei lavoratori coinvolti, compresi i soci-lavoratori, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere.

Art. 8

(Istituzione della Consulta regionale per la cooperazione)

1. E' istituita la Consulta regionale per la cooperazione, di seguito denominata Consulta, che è insediata dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha sede presso l'assessorato regionale per le attività produttive.
2. La Consulta svolge i seguenti compiti:
 - a) valuta lo stato della cooperazione e gli effetti degli interventi regionali a sostegno della medesima cooperazione;
 - b) esprime il parere obbligatorio sulle proposte dei piani regionali triennali ed annuali per la cooperazione;
 - c) avanza le proposte per l'impiego e per la ripartizione dei fondi regionali destinati allo sviluppo economico della cooperazione;
 - d) concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati programmati per la cooperazione.

Art. 9

(Composizione della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale per le attività produttive.
2. La Consulta è composta dai seguenti membri:
 - a) il Presidente della Regione o suo delegato, che la presiede;
 - b) due componenti della commissione consiliare permanente per le attività produttive, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza dell'opposizione;
 - c) un direttore generale competente in materia;
 - d) tre esperti di problemi della cooperazione designati dal Consiglio regionale, la cui nomina avviene con votazione limitata a due nominativi;
 - e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui all'articolo 1, comma 2.
3. La Consulta resta in carica per la durata dell'intera legislatura ed è rinnovata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
4. La partecipazione dei membri ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.
5. Il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di funzionamento della Consulta.

Art. 10

(Fondo speciale)

1. La Regione, per realizzare gli interventi previsti dall'articolo 4, istituisce un apposito Fondo speciale per la promozione ed il sostegno della cooperazione, di seguito denominato Fondo speciale.
2. Le spese connesse alla gestione per il fondo speciale previsto dal comma 1 gravano sul medesimo fondo.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per i successivi esercizi finanziari, con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, dotati della necessaria disponibilità finanziaria ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76).

Art. 12
(Efficacia delle disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi, con esclusione soltanto degli atti di concessione e di erogazione che restano subordinati all'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. La decisione della Commissione dell'Unione europea è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3. I finanziamenti rivolti allo sviluppo della cooperazione di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto dei limiti, dei criteri e delle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea.

Art. 13
(Attività di monitoraggio)

1. La Giunta regionale, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione con i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

- a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici previsti dall'articolo 4 ed il rispettivo tasso di utilizzo;
- b) la tipologia ed il numero dei beneficiari e la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;
- c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
- d) le attività di promozione e di informazione promosse ed adottate per divulgare la conoscenza degli incentivi.

Art. 14
(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 7 luglio 1977, n. 32 (Istituzione della Consulta regionale della cooperazione. Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania) in materia di legislazione regionale sulla cooperazione ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15.

Art. 15
(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi i procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in corso di perfezionamento a seguito di avvenuta istruttoria, ai sensi della legge regionale 32/1977.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Costituzione 27 dicembre 1947: “Costituzione della Repubblica italiana.”

Articolo 45: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.”

Comma 2.

Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220: “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore».”

Articolo 3: “Riconoscimento delle Associazioni.”

“1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, è concesso con decreto del Ministro.

2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.

3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'articolo 15.

4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.

5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.

6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.”

Note all'articolo 2.

Comma 1, lettera g).

Regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204/2002: “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.”.

Articolo 2: “Definizioni.”.

Lettera f): “Ai fini del presente regolamento, si intende per:

f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

- i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
- iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
- iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
- vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;”.

Note all'articolo 3.

Comma 2.

Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 già citato al comma 2, dell'articolo 1.

Articolo 15: “Istituzione.”.

“1. È istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.

3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.”.

Articolo 3 già citato al comma 2, dell'articolo 1.

Comma 3.

Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185: “Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.”.

Articolo 11: “Soggetti beneficiari.”.

Comma 2: “2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.”.

Note all'articolo 4.**Comma 4.**

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania.”.

Articolo 56: “Potestà regolamentare.”.

“1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

2. I regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se, decorso tale termine, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati.

3. I regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

4. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.”.

Note all'articolo 5.**Comma 1, lettera a).**

Regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204/2002 già citato alla nota dell'articolo 1, comma 2, lettera g).

Articolo 2, lettera f) già citati alla nota dell'articolo 1, comma 2, lettera g).

Note all'articolo 11.**Comma 1.**

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.”.

Articolo 12: “Legislazione ordinaria di spesa.”.

Comma 1, lettera a): “1. Con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

- a) disposizioni che determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire e che definiscono le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità - leggi relative ad attività a carattere continuativo o ricorrente -;

Note all'articolo 12.**Comma 1.**

Trattato 25 marzo 1957: “Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”.

Articolo 107: “1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

Articolo 108: “1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato

interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.